

## COMUNE DI CERVETERI

Città Metropolitana di Roma Capitale

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 22 Del 30/07/2020</b>	<b>OGGETTO: A cura del Dirigente della 3<sup>^</sup> Area, a richiesta e indicazioni dell'assessore alle finanze e bilancio è stata redatta la seguente proposta di deliberazione, che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Legge 160/2020 commi da 738 a 783, abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. Disciplina ex novo dell'Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote IMU anno 2020". Variazione al bilancio."</b>
Proposta N. 21	Del 25/06/2020

L'anno 2020, il giorno TRENTA del mese di LUGLIO con inizio alle ore 10:00 e seguenti nella sede istituzionale del Comune di Cerveteri e nella sala consiliare, avente sede presso gli Uffici del "Granarone", convocato per determinazione del *Presidente del Consiglio Travaglia Carmelo*, con avvisi scritti e consegnati ai signori Consiglieri agli indirizzi di posta elettronica personale, si è riunito il Consiglio comunale in sessione STRAORDINARIA, in seduta pubblica, di prima convocazione in modalità mista in video conferenza ed in aula.

Risultano:

		Presente/Assente
Pascucci Alessio	Sindaco	Presente
Accardo Nicolo'	Consigliere	Assente
Badini Francesca	Consigliere	Presente
Barcaccia Alessandra	Consigliere	Assente
Belardinelli Anna Lisa	Consigliere	Presente
Bellomo Vincenzo	Consigliere	Presente
Costantini Anna Maria	Consigliere	Presente
De Angelis Aldo	Consigliere	Presente
Di Maggio Domelita	Consigliere	Presente
Falconi Maurizio	Consigliere	Presente
Ferretti Linda	Consigliere	Presente
Galli Angelo	Consigliere	Presente
Gnazi Alessandro	Consigliere	Presente
Luchetti Matteo	Consigliere	Presente
Magnani Alessandro	Consigliere	Presente
Mancini Vincenzo	Consigliere	Presente
Maracci Paolo	Consigliere	Presente
Mundula Andrea	Consigliere	Presente
Nucci Claudio	Consigliere	Presente
Orsomando Salvatore	Consigliere	Presente
Piergentili Luca	Consigliere	Presente
Porro Mauro	Consigliere	Presente
Ramazzotti Lamberto	Consigliere	Presente
Travaglia Carmelo	Presidente del Consiglio	Presente
Zamboni Pier Mario	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 23

Totale assenti n. 2

Si dà atto che sono presenti in aula i Conss.: Belardinelli, De Angelis, Falconi, Galli, Magnani, Mancini, Maracci, Nucci, Orsomando, Piergentili, Porro, Ramazzotti e il PdC Travaglia. Risultano collegati in modalità di video conferenza il Sindaco ed i Conss.: Badini, Bellomo, Costantini, Di Maggio, Ferretti, Gnazi, Luchetti, Mundula e Zamboni.

Assente il Consigliere Aggiunto El Mandili Nawal.

Partecipa in aula, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Russo Avv. Pasquale che cura la verbalizzazione;

Assume la Presidenza il Consigliere Carmelo Travaglia in qualità di Presidente del Consiglio il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare, nella presente riunione, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

A cura del Dirigente della 3<sup>a</sup> Area, a richiesta e indicazioni dell'assessore alle finanze e bilancio è stata redatta la seguente proposta di deliberazione, che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "**Legge 160/2020 commi da 738 a 783, abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. Disciplina ex novo dell'Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote IMU anno 2020". Variazione al bilancio.**"

**Premesso che:**

-l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

-l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Rilevato** che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Rilevato** inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista

l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Visto** l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

**Visto** l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**Evidenziato** che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2020** ai fini del corretto stanziamento nel bilancio di previsione;

**Atteso che:**

- a) questo ente, con delibera di consiglio comunale n. 55 del 26/12/2020 ha già deliberato le aliquote IMU per l'esercizio 2020, ai sensi degli artt. 172 c.1 lett. C) e 174 del D.Lgs 267/2000;
- b) questo ente, con delibera di consiglio comunale n. 56 del 27/12/2020 ha già deliberato le aliquote TASI per l'esercizio 2020, ai sensi degli artt. 172 c.1 lett. C) e 174 del D.Lgs 267/2000
- c) con delibera di consiglio comunale n. 58 del 27/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, a legislazione vigente e, quindi, antecedente a quanto disposto con la L. n. 160/2020;
- d) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- e) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- f) il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- g) il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- h) l'art. 107, c. 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in L. 27/2020, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *"della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze"*;
- i) l'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020:

*"779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,*

*possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;*

- j) l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. n. 13/2020 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

**PRESO ATTO** della Risoluzione n.1/Df del 18.02.2020 ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote" con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, fornisce chiarimenti in ordine all'effettiva decorrenza dell'art.1, comma 756 della legge n.160/2019 e, conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 prescrivendo quanto segue: *"...Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante ....Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;*

**RITENUTO** pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020 in quanto, come chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario per i Comuni attendere l'emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;

- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

•detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

- 1)unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2)unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**Rilevato** che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**Dato atto** che questo comune, per l'anno d'imposta 2020, con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 55 del 27/12/2019** per IMU e **n. 56 del 27/12/2019** per la Tasi, esecutive ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base e *detrazioni*:

**Aliquote e detrazioni IMU e TASI anno 2020**

	<b>Aliquota/</b>	<b>Aliquota/</b>
--	------------------	------------------

<b>Fattispecie</b>	<b>detrazione IMU</b>	<b>detrazione TASI</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,44%	0,16%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado	0,81%	0,25%
Unità immobiliari concesse in locazione a canone libero a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,81%	0,25%
Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato (accordo dell'8 Novembre 2013) a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,46%	0,00%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,06%	0,08%
Altri Immobili	1,06%	0,08%
Unità immobiliari ad uso negozi appartenenti alla categoria catastale C01	0,81%	0,08%
Terreni agricoli	0,6%	0,00%
Abitazioni tenute a disposizione	1,06%	0,08%
Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c.3-bis, D.L. 30/12/93 n.557	0,00%	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00%	0,25%
Aree Edificabili	1,06%	0,08%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00	€ 120,00

**Dato atto**, inoltre, che questo comune, per l'anno d'imposta 2019 si è avvalso della facoltà di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

**Rilevato** che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

*“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”*

[--Check2--]**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 in data 19/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, in quanto applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019 e in attesa di rivederne comunque i contenuti per renderlo interamente compatibile alle nuove disposizioni;

**Ricordato** che ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**Eseguito** integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 16/09/2019 e successiva approvazione della nota di aggiornamento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27/12/2019.

**Visto** l'approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 27/12/2019 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs n. 118/2011;

Analizzati lo schema di bilancio di previsione finanziario e le previsioni di spesa, dai quali emerge la possibilità, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio di sottoporre ad approvazione le aliquote che mirano a garantire l'invarianza del gettito afferente l'imposta Municipale Propria e il Tributo per i Servizi Indivisibili applicati nell'anno 2019 ed individuano le medesime fattispecie impositive soggette ad IMU e TASI nel medesimo anno 2019;

Ritenuto pertanto di **approvare, per l'anno 2020**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado	1,06%
Unità immobiliari concesse in locazione a canone libero a soggetto che la utilizza come abitazione principale	1,06%
Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato (accordo dell'8 Novembre 2013) a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,46%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,06%
Altri Immobili	1,14%
Unità immobiliari ad uso negozi appartenenti alla categoria catastale C01	0,89%
Terreni agricoli	0,6%
Abitazioni tenute a disposizione	1,14%
Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c.3-bis, D.L. 30/12/93 n.557	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%
Aree Edificabili	1,14%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**Ritenuto** inoltre di avvalersi, per l'anno 2020 della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**Considerato**

- che sulla base degli incassi IMU e TASI 2019, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2020 al netto del Fondo di solidarietà comunale ammonta a **€ 9.120.000,00**;
- che, quindi, in virtù di quanto sopra specificato occorre operare la variazione al bilancio di cui alla scheda allegata;

**Preso atto** che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

*767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

**Vista** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità ed in particolare l'art. 24 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario e relativi allegati*";

[--Check4--]**Visto** il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. **8** in data **21/03/2019**, e successive modificazioni e integrazioni;

**Dato atto** che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/00;

### PROPONE DI DELIBERARE

1. di assumere come parti integrati del presente atto le premesse sopra richiamate;
2. di disporre l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti la IUC limitatamente ad IMU e TASI, ai sensi di quanto prevede l'art. 1 comma 780 della legge n. 160/2019;
3. di disciplinare ex-novo l'Imposta Municipale propria (IMU) come componente patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC);
4. di approvare, per **l'anno di imposta 2020**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU seguendo il disposto normativo di cui alla legge n. 160/2019 commi da 738 a 783:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado	1,06%
Unità immobiliari concesse in locazione a canone libero a soggetto che la utilizza come abitazione principale	1,06%

Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato (accordo dell'8 Novembre 2013) a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,46%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,06%
Altri Immobili	1,14%
Unità immobiliari ad uso negozi appartenenti alla categoria catastale C01	0,89%
Terreni agricoli	0,6%
Abitazioni tenute a disposizione	1,14%
Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c.3-bis, D.L. 30/12/93 n.557	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%
Aree Edificabili	1,14%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

5. di avvalersi, per l'anno 2020, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;
6. di stimare in € **9.120.000,00** il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
7. di approvare, conseguentemente, la variazione al bilancio di cui all'allegato, parte integrante del presente atto;
8. nelle more della definizione di un nuovo accordo sul canone concordato, il Comune concede le agevolazioni per tutti i contratti stipulati nel rispetto dei parametri contenuti nell'accordo dell'8 novembre 2013. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la congruità del canone per i contratti non sottoscritti con l'assistenza dell'Associazioni di categoria;
9. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

# COMUNE DI CERVETERI

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

## Area III - Entrate

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:** *A cura del Dirigente della 3^ Area, a richiesta e indicazioni dell'assessore alle finanze e bilancio Ã" stata redatta la seguente proposta di deliberazione, che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Legge 160/2020 commi da 738 a 783, abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. Disciplina ex novo dell'Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote IMU anno 2020". Variazione al bilancio."* .....

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall'attestazione resa in calce al presente, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.:

Cerveteri, li 02 luglio 2020

IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO DOTT. ANTONIO LAVORATO

# COMUNE DI CERVETERI

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

## Area III - Entrate

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:** *A cura del Dirigente della 3^ Area, a richiesta e indicazioni dell'assessore alle finanze e bilancio Ã" stata redatta la seguente proposta di deliberazione, che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Legge 160/2020 commi da 738 a 783, abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. Disciplina ex novo dell'Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote IMU anno 2020". Variazione al bilancio."* .....

### AREA III – ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE

<b>Assunto prenotazione n.</b>	<b>del</b>	<b>di €</b>
<b>Assunto impegno n.</b>	<b>Del</b>	<b>di €</b>

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cerveteri, li 02 luglio 2020

IL DIRIGENTE

F.TO DOTT. ANTONIO LAVORATO

*Dato atto che gli interventi integrali sono contenuti su supporto informatico di registrazione audio e video e riportati in apposita trascrizione automatizzata dell'odierna seduta consiliare che è acquisita al presente verbale.*

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Dirigente della 3<sup>^</sup> Area - Economica Finanziaria e Patrimoniale;

**PRESO ATTO** che la competente Commissione consiliare ha esaminato il presente argomento nella seduta del 24/07/2020, verbale n. 4;

**PRESO ATTO** che l'Organo di Revisione Economico Finanziario ha espresso in proposito parere favorevole come da verbale n. 31 del 02/07/2020;

Il Presidente del Consiglio legge la proposta di deliberazione iscritta all'OdG ad oggetto: "A cura del Dirigente della 3<sup>^</sup> Area, a richiesta e indicazioni dell'assessore alle finanze e bilancio Ã" stata redatta la seguente proposta di deliberazione, che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Legge 160/2020 commi da 738 a 783, abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. Disciplina ex novo dell'Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote IMU anno 2020". Variazione al bilancio." Dopo di ch  da la parola al Sindaco che relaziona sulla proposta.

Successivamente il PdC d  la parola ai Conss.: Ramazzotti e Orsomando.

Alle ore 12:44 in video conferenza il Sindaco, comunica che lascia momentaneamente la seduta. Presenti n. 22.

Il PdC d  la parola ai Conss.: De Angelis, Magnani e Belardinelli.

Prima della votazione risulta nuovamente collegato in video conferenza il Sindaco. Presenti n. 23.

Si d  atto che gli interventi sono riportati integralmente nella succitata trascrizione automatizzata. Dopo di ch ,

\*\*\*\*\*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su invito del Presidente si procede alla votazione, per alzata di mano, della proposta di deliberazione, della quale lo stesso ne proclama il risultato come segue:

Consiglieri presenti e votanti n. 23 - (Assenti n. 2: Accardo e Barcaccia);

- Voti favorevoli n. 15;
- Voti contrari n. 8 (Belardinelli, De Angelis, Falconi, Magnani, Mancini, Orsomando, Piergentili e Ramazzotti);
- Astenuti nessuno.

Pertanto, il Consiglio comunale con l'esito della sopra riportata votazione proclamata dal Presidente

### DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto: **"A cura del Dirigente della 3<sup>^</sup> Area, a richiesta e indicazioni dell'assessore alle finanze e bilancio e' stata redatta la seguente proposta di deliberazione, che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Legge 160/2020 commi da 738 a 783, abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. Disciplina ex novo dell'Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote IMU anno 2020". Variazione al bilancio."**

Il presente verbale di deliberazione in data 30/07/2020 n. 22 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Travaglia Carmelo

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Russo Avv. Pasquale

---

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L.

Dalla Residenza comunale, lì 04/09/2020

Il Responsabile della Pubblicazione

Dott. Luigi Landi

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`  
(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione:

- diverrà esecutiva il giorno 14/09/2020 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000 – T.U.E.L.)

Dalla Residenza comunale, lì 04/09/2020

Il Responsabile del Servizio  
Servizi Istituzionali e Generali - Trasparenza e Anticorruzione

Dott. Luigi Landi

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO DIGITALMENTE.**

Dalla Residenza comunale, lì 04/09/2020

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Luigi Landi

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LANDI LUIGI

CODICE FISCALE: TINIT-LNDLGU70D30C773B

DATA FIRMA: 04/09/2020 12:07:07

IMPRONTA: 36303033336661366238316165373366393166386466336231373433306664616461316138393731